

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

AiCARR, Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria Riscaldamento e Refrigerazione, con sede legale in Milano, Via Melchiorre Gioia, 168 – 20125 (C.F. 80043950155 - P.IVA. 08075890965), legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, Prof. ing. Filippo Busato, nato a Vicenza il 20/11/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale di AiCARR.

E

ANACI con sede a Roma, Via Cola Di Rienzo, 212 – C.F. 04846741009, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro tempore, Ing. Francesco Burrelli, nato a Aggius (SS) il 09/06/1954 domiciliato per la carica presso la sede ANACI in Roma

(di seguito: LE PARTI)

PREMESSO CHE:

- AiCARR è un'associazione che promuove e diffonde la cultura e l'informazione nel settore delle tecnologie impiantistiche per la produzione, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia termica in ambito civile e industriale, e in particolare sull'utilizzo razionale di tutte le forme di energia come fattore chiave per lo sviluppo socioeconomico sostenibile, anche tramite iniziative di formazione ai soggetti interessati.
- AiCARR supporta dal punto di vista tecnico Ministeri e Regioni per la redazione di dispositivi legislativi ed Enti di Normazione nazionali UNI e CTI e internazionali CEN, ISO per la redazione di normativa tecnica inerente le tematiche collegate all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili di energia.
- CONSIDERATO CHE:
- è obiettivo comune delle Parti lo sviluppo della cultura dell'efficienza energetica attraverso iniziative, seminari, forme di partnership, studi e analisi volti a delineare un quadro di riferimento completo e coerente in ambito sia legislativo sia normativo;
- nei processi di evoluzione e di sviluppo tecnologico in atto, lo scambio di conoscenze tecnico-culturali delle Parti costituisce una modalità funzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità in risposta alle sfide attuali sull'energia e sul suo uso sostenibile;
- AiCARR e ANACI nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali e statutari, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione strutturata e permanente e uno scambio di informazioni in merito agli aspetti tecnici della normativa che disciplina il settore dell'energia termica e dell'efficienza energetica.

- le Parti possono collaborare congiuntamente in lavori di interesse comune, riconoscendo ai partecipanti crediti formativi. Possono fornire consulenze e collaborazioni a Enti e organizzazioni pubbliche e di interesse pubblico e anche private sempre nell'interesse delle organizzazioni.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente protocollo d'intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente protocollo d'intesa.
3. Il presente protocollo d'intesa è finalizzato a conseguire quanto di seguito indicato, con tempi e modalità da definirsi in seno al Gruppo di Lavoro di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa:
 - iniziative finalizzate a promuovere la cultura dell'efficienza energetica, delle tecnologie impiantistiche e dell'ergonomia, anche tramite l'organizzazione di workshop, seminari tematici, incontri, campagne di sensibilizzazione, a mezzo stampa o internet, social, TV, articoli, applicazioni per smartphone;
 - promozione da parte di ciascuna delle due Parti dell'invito ai propri seminari, workshop di esperti dell'altra associazione (ad esempio per keynote, tavole rotonde, relazioni a invito), la concessione del proprio patrocinio a titolo gratuito e l'iscrizione ai propri eventi a pagamento, di membri dell'altra associazione alla quota ridotta riservata ai propri Soci, promuovendone l'iniziativa mediante annunci e/o link nel proprio sito web;
 - realizzazione di manuali, prodotti e documenti di carattere tecnico scientifico e divulgativo inerenti le materie di comune interesse, da diffondere ai rispettivi Soci, anche attraverso la pubblicazione in rete sui siti istituzionali delle Parti;
 - organizzazione di attività di formazione, che AiCARR delegherà a AiCARR Formazione srl secondo i propri regolamenti e le proprie procedure;
 - studi e analisi di problematiche tecnico-normative concernenti l'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia e le problematiche relative all'applicazione dei diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni, che possano costituire momenti di sintesi e proposte congiunte nell'interlocuzione con gli organismi istituzionalmente competenti in sede tecnico-normativa e legislativa.
 - proposte in sede normativa e legislativa per la promozione di azioni di efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia;
 - osservatorio permanente sulla applicazione degli articoli 119 – 121 del Decreto Rilancio (Superbonus) e iniziative congiunte per la corretta interpretazione dei decreti attuativi del MISE (5 Ottobre 2020).

- equiparazione del Presidente dell'altra Associazione a Socio Effettivo senza funzione di elettorato attivo/passivo..

ARTICOLO 2

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE)

1. AiCARR e ANACI in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente protocollo d'intesa.
2. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo d'intesa saranno oggetto di appositi Accordi esecutivi, che verranno stipulati per iscritto tra le Parti attraverso Piani operativi definiti dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 3.

ARTICOLO 3

(COMITATO DI COORDINAMENTO)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo d'intesa viene costituito un Comitato di coordinamento, costituito da almeno 2 (due) referenti per AiCARR e da almeno 2 (due) referenti per ANACI individuati dalle Parti; in ogni caso, ogni Parte nomina lo stesso numero di componenti. Membri del Comitato sono per AICARR, il Presidente e per ANACI Il Presidente. È facoltà delle Parti, in sede di futuri Accordi, prevedere referenti di livello regionale, provinciale, comunale o comunque legati al territorio e a centri di interessi locali.
2. In accordo e sulla base degli indirizzi stabili dagli organismi istituzionali e statutari di AiCARR e ANACI il Comitato di coordinamento predispose i testi e l'istruttoria degli Accordi esecutivi e definisce i Piani operativi semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici e organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi; inoltre, cura l'organizzazione degli eventi e delle iniziative comuni.
3. L'attività del Comitato di coordinamento deve sempre essere approvata dagli organi istituzionali di AiCARR e di ANACI.

ARTICOLO 4

(GESTIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente protocollo sarà assicurata da due Responsabili nominati dalle Parti:
 - Il Responsabile del Protocollo per AiCARR è il Presidente pro tempore, Prof. ing. Filippo Busato (filippobusato@aicarr.org – (02) 67479270);
 - Il Responsabile del Protocollo per ANACI è il presidente pro tempore, Ing. Francesco Burrelli (anaci@anaci.it).
2. I Responsabili del presente protocollo d'intesa sono anche i soggetti reciprocamente referenti per la sua attuazione.

ARTICOLO 5

(NATURA E DURATA DELL'ACCORDO)

1. Il presente protocollo d'intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alle iniziative di collaborazione avviate nell'ambito delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, fatta eccezione per quanto previsto dagli attivi esecutivi di cui all'art.2.
2. Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine il 31 marzo 2023, fatta salva, in ogni caso la facoltà di recesso che ognuna delle Parti potrà esercitare previo preavviso espresso per iscritto di 3 (tre) mesi.
3. Qualora nel periodo di validità di questo protocollo d'intesa venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla sua stipula o si ritenesse opportuno rivederlo, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.
4. Il presente protocollo d'intesa verrà risolto nel caso specifico all'art. 6.
5. È fatta salva la possibilità per le Parti di provvedere alla sottoscrizione anche a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

ARTICOLO 6

(RISERVATEZZA DELLE NOTIZIE)

1. La documentazione o le informazioni scambiate tra le Parti durante lo svolgimento delle attività sono da considerare riservate e confidenziali; pertanto, saranno utilizzate esclusivamente per le finalità del presente protocollo con preclusione di diffusione e comunicazione a terzi, ivi compresi gli associati di AiCARR e ANACI.
2. Le Parti, qualora lo ritengano opportuno, potranno accordarsi nell'ambito delle singole attività per consentire la diffusione ai propri Soci o a terzi di quanto indicato nel comma precedente.
3. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, il presente protocollo d'intesa si risolverà di diritto, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, salvo ogni conseguenza di carattere civile o penale.

ARTICOLO 7

(REGISTRAZIONE E FORO COMPETENTE)


1. Il presente protocollo d'intesa viene redatto in due originali e verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per eventuali controversie in ordine al presente protocollo d'intesa si dichiara competente il Foro di Milano,

Milano, 23 marzo 2022

Per AICARR

Il Presidente

Prof. ing. Filippo Busato



Per ANACI

Il Presidente

Ing. Francesco Burrelli

